

**Scuola di formazione teologica  
Ufficio Amministrativo**

# **La parrocchia: attività e rendicontazione**

*Alberto Pozzobon – Treviso, 30 marzo 2019*

# La parrocchia: definizione

«La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore»

(can. 515, § 1)

«La parrocchia, eretta legittimamente, gode di personalità giuridica per il diritto stesso»


(can. 515, § 3)

«Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici»

(can. 532)

# La parrocchia





# La parrocchia nel diritto dello Stato

## Preservata dalle leggi eversive:

- a) r.d. 3036 del 1866 di soppressione di ordini e congregazioni religiose
- a) l. 348 del 1867 che dispose la confisca dei beni degli enti religiosi

# La parrocchia nel diritto dello Stato

## Espressamente mantenuta dal Concordato del 1929:

### Art. 29

Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia colle direttive, alle quali si ispira il Trattato stipulato colla Santa Sede ed il presente Concordato.

Resta fin da ora convenuto fra le due Alte Parti contraenti quanto appresso:

a) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, comprese quelle già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, con assegnazione, nei riguardi di queste ultime, della rendita che attualmente il Fondo per il Culto destina a ciascuna di esse.

# La parrocchia nel diritto dello Stato

Fa parte degli «enti ecclesiastici»

La nozione compare nel codice civile del 1865

**2. I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.**

# Gli enti ecclesiastici

- La nozione è propria del solo diritto statale
- Comprende tutti gli enti che hanno un qualche legame organico con la Chiesa cattolica
- Vi si legge un'affermazione di sovranità dello Stato: gli enti possono operare all'interno della società sulla base di un assenso, tacito o esplicito, dello Stato



# Gli enti ecclesiastici: evoluzione normativa

- L'Unità d'Italia porta con sé la normativa di eversione dell'asse ecclesiastico: lo Stato decide quali enti siano utili e quali inutili ed in questo caso ne incamera il patrimonio
- La legge delle Guarentigie rimanda ad una successiva legge di riordino della materia di enti e beni ecclesiastici
- La legge non verrà mai approvata

# **Gli enti ecclesiastici: evoluzione normativa**

- Si afferma di fatto il principio per cui gli enti ecclesiastici sono riconosciuti dallo Stato ma la loro struttura e la loro disciplina interna sono regolate dalle norme della Chiesa
- Il principio è riconosciuto dal Concordato del 1929: sono riconosciuti tutti gli istituti ecclesiastici purchè abbiano l'approvazione dell'autorità ecclesiastica

# Evoluzione normativa: i principi costituzionali



# Principi fondamentali

## Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

## Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze

# Principi fondamentali

## PARTE PRIMA

### Diritti e doveri dei cittadini

#### TITOLO I

#### Rapporti civili

##### Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

##### Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Per riassumere ... il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici si fonda sulla tutela del diritto alla libertà religiosa, che la Costituzione garantisce a più livelli:

- quello **personale** (cf. artt. 2, 3 e 19)
- quello degli **enti aventi fine ecclesiastico e fine di religione o di culto** (cf. art. 20)
- quello delle **confessioni religiose**:
  - a) nella loro generalità (cf. art. 8, c. 1)
  - b) in riferimento alla Chiesa cattolica (cf. art. 7)
  - c) in riferimento alle confessioni religiose diverse da quella Cattolica, con o senza intese con lo Stato (cf. art. 8, cc. 2 e 3)

# Le fonti



Accordo del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede

## Art. 7 dell'Accordo di modificazioni

1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli **enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico**, i quali abbiano **finalità di religione o di culto**. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.



## Art. 7 dell'Accordo di modificazioni

3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, **nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

5.L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. [...].

6.All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. [...].

# Le fonti

- **L. 121/1985**  
“Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”
- **L. 222/1985**  
“Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”
- **D.P.R. 33/1987**  
“Regolamento di esecuzione della L. n. 222/1985 recante disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”

**Il procedimento di costituzione e  
riconoscimento degli enti ecclesiastici  
civilmente riconosciuti**

# **I 4 requisiti di carattere generale per il riconoscimento**

- 1. Costituzione o approvazione dell'ente da parte della competente autorità ecclesiastica**
- 2. L'assenso da parte dell'autorità ecclesiastica alla richiesta di riconoscimento**
- 3. La sede in Italia**
- 4. La presenza di un fine di religione o di culto costitutivo ed essenziale**

# Le 4 tappe dell'iter di riconoscimento

1. **Costituzione a norma del diritto canonico**
2. **Presentazione della domanda al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura**
3. **Riconoscimento della personalità giuridica civile, con decreto ministeriale**
4. **Iscrizione dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dall'Ufficio Territoriale del Governo**

## Alcune particolarità per le parrocchie

- 1) Il perseguimento di finalità di religione e di culto è presunto dalla legge in quanto la parrocchia appartiene alla «costituzione gerarchica della Chiesa» (art. 2 L. 222/1985)
- 2) Le parrocchie già esistenti al 30.9.1986 hanno ottenuto il riconoscimento mediante un procedimento abbreviato: il Vescovo con proprio provvedimento ne ha fatto un elenco (con l'indicazione di sede e di denominazione) che successivamente è stato pubblicato con decreto del Ministro dell'Interno nella Gazzetta Ufficiale

## Alcune particolarità per le parrocchie

- 1) La parrocchia non ha statuto: nel registro delle persone giuridiche è inserita un'attestazione del Vescovo dalla quale risultano le norme di funzionamento e i poteri del legale rappresentante
- 2) La variazione del legale rappresentante deve compiersi da parte dell'Autorità ecclesiastica con comunicazione alla Prefettura (circolare della Direzione centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell'Interno, 24 dicembre 2002, n. 17)

# **Il fine e le attività di religione e di culto**



## **Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O.)**

Art. 1 Gli **enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica**, aventi sede in Italia, **i quali abbiano fine di religione o di culto**, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2 **Sono considerati aventi fine di religione o di culto** gli enti che fanno parte della **costituzione gerarchica della Chiesa**, gli istituti religiosi e i seminari.

Per altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'articolo 16.[...]

**Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il  
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (Pubblicata  
nella Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O.)**

Art. 16 Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

# 1. Esercizio del culto e cura delle anime

- Con questa espressione si intende definire l'azione pastorale più comune promossa dai parroci e dai sacerdoti impegnati nel ministero parrocchiale
- Si tratta delle tradizionali ed essenziali attività realizzate dalla parrocchia

## 2. Formazione del clero e dei religiosi

- Si tratta di tutte le azioni promosse dalla Chiesa per formare alla vita sacerdotale e religiosa
- Vi sono riconducibili le attività proprie dei seminari e delle case religiose dedicate alla formazione

### 3. Scopi missionari

- Si ritiene che con questa espressione le parti non abbiano voluto riferirsi a precise attività, ma a tutte le iniziative che si caratterizzano per essere occasioni per l'annuncio del messaggio cristiano

## 4. Catechesi

- È la tradizionale attività di annuncio della proposta evangelica

## 5. Educazione cristiana

- Si ritiene che con questa espressione le parti si siano volute riferire a tutte quelle iniziative in cui l'annuncio del messaggio evangelico sia proposto con modalità esperienziali e non soltanto cognitive
- Vi rientrano le attività dell'oratorio e tutte le attività ludico-ricreativo (gioco, teatro, laboratori proposti durante Grest e vacanze estive) nonché le attività di ritiro spirituale
- Non può essere considerata attività educativa l'attività del bar o attività di doposcuola particolarmente strutturate

## In sintesi

1. Le parrocchie, in quanto enti ecclesiastici, svolgono tendenzialmente attività di religione e di culto
2. Si tratta di un ambito di attività in ordine al quale lo Stato riconosce la propria incompetenza
3. Si tratta inoltre di un ambito di attività fiscalmente neutro
4. La parrocchia è ente non commerciale (artt. 73 e 149TUIR)



# Parrocchia = ente non commerciale

## Testo Unico delle Imposte sul Reddito (D.P.R. 917/1986)

### Art. 73

1. Sono soggetti all'imposta sulle società:

...

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;

# Il trattamento fiscale delle entrate/uscite istituzionali

<p><b>ENTRATE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ non costituiscono corrispettivo</li><li>▪ anche i contributi pubblici non rilevano fiscalmente se si riferiscono alle attività istituzionali e non hanno contenuto sinallagmatico (es. contributo comunale per edilizia di culto)</li></ul>
<p><b>USCITE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ non possono essere “dedotte” dai redditi (salvo i casi previsti di oneri deducibili e detrazioni d’imposta; es. spese per il recupero di beni tutelati)</li><li>▪ l’IVA pagata non può essere “scaricata”: l’ente è consumatore finale</li></ul>

# **La parrocchia tra attività istituzionali e non istituzionali**

**Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il  
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (Pubblicata  
nella Gazz. Uff. 3 giugno 1985, n. 129, S.O.)**

Art. 15 Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'art. 7, n. 3, secondo comma dell'accordo del 18 febbraio 1984.

Art. 16 Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

...

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di **assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura** e, in ogni caso, le **attività commerciali** o a scopo di lucro.

## L'ente ecclesiastico e le attività diverse

L'esercizio di attività diverse è fondamentale perché:

- a) tali attività sono di solito strumentali agli scopi istituzionali;
- a) con tali attività è possibile reperire risorse economiche necessarie per adempiere la propria missione e per sopravvivere nel tempo

## In sintesi

- A) Gli enti ecclesiastici possono svolgere attività diverse da quelle di religione e di culto
- B) Devono osservare in questo ambito di attività le disposizioni dettate dallo Stato al pari di qualsiasi altro soggetto
- C) Nello specifico, deve essere osservata la normativa tributaria: se svolge abitualmente attività commerciale, deve acquisire la P.IVA, conservare le scritture contabili, dichiarare il reddito d'impresa ...

## Attenzione !!!

**È necessario evitare che le attività «diventino» dei soggetti nuovi e distinti: ciò accade quando, per esempio, è chiesto un nuovo e diverso numero di partita IVA per gestire l'attività di bar o di teatro o di scuola**

«...è anzi importante mantenere in questo campo un atteggiamento di prudenza, per evitare il rischio che le iniziative e le stesse strutture parrocchiali vengano sottratte alla soggettività della parrocchia, per essere gestite da enti con propria autonomia e senza un esplicito collegamento ecclesiale.» (IMA, n. 100)

# **Il discrimine tra attività commerciali e non commerciali**

- 1) Risultano attività commerciali quelle caratterizzate dall'offerta di beni e/o servizi contro il pagamento di un prezzo (artt. 143-149 D.P.R. 917/1986)**
- 2) Sono attività commerciali quelle che si pongono su un piano di concorrenza sul mercato**



# Attività commerciali



- Sanitarie (case di cura, ospedali, ...)
- Assistenziali (case di riposo, nidi, ...)
- Istruzione (scuole, dalla materna in su)
- Culturali (cinema, teatri, musei)
- Ricettive (case per ferie, alberghi)
- Ludico – ricreative (bar oratorio, corsi di vario genere)

## Attività commerciali e IMU

L'attuale disciplina dell'IMU (L. 27/2012) prevede l'esenzione in presenza di due requisiti:

- a) La natura di ente non commerciale
- b) Lo svolgimento «con modalità non commerciali» di – tra le altre – attività di religione e di culto

# Le «modalità non commerciali» (D.M. 200/2012)

## Requisiti generali:

- 1) Divieto di distribuzione di utili o di altre risorse ad amministratori, soci o lavoratori, a meno che ciò non sia imposto per legge o sia a favore di enti della medesima struttura;
- 2) Obbligo di reinvestimento degli utili per le finalità istituzionali,
- 3) Obbligo di devoluzione in caso di scioglimento ad altro ente che svolga analoga attività istituzionale

# **Le «modalità non commerciali» (D.M. 200/2012)**

## **Requisiti specifici (per le attività ricettive, culturali e sportive):**

Versamento di contributi di importo non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte in modo concorrenziale nel medesimo ambito territoriale

# **Le «modalità non commerciali» (D.M. 200/2012)**

## **Requisiti specifici (per le attività didattiche):**

- a) parità del servizio rispetto a quello pubblico;
- b) non discriminazione degli alunni in fase di iscrizione;
- c) rispetto della contrattazione collettiva per il personale;
- d) versamento di corrispettivi che coprano solo una frazione del costo effettivo

# La concessione di spazi a terzi

## Le problematiche

- Vi potrebbe essere incompatibilità con le finalità proprie della parrocchia
- Potrebbe risultare difficile rientrarne in possesso, specie dove non via siano pattuizioni scritte
- Vi possono essere delle ricadute fiscali, sia sotto il profilo impositivo sia sotto il profilo della perdita di esenzioni

# Le problematiche

## Ricadute fiscali:

- a) Ai fini IRES, potrebbe venir meno la pertinenzialità con il luogo di culto e quindi scatta l'imponibilità della rendita (es: casa canonica concessa a terzi)
  
- a) Ai fini IMU, potrebbe venir meno l'esenzione in quanto non vengano svolte attività socialmente rilevanti



# La concessione di uso temporaneo

- A) ad esempio: feste di compleanno, assemblee condominiali, rinfreschi
- B) possono essere gestite attraverso accordi verbali e prevedere il rimborso delle sole spese, salvo offerte libere da parte del terzo
- C) non è necessaria la licenza canonica

# La concessione di uso temporaneo

## Alcuni suggerimenti:

1. Non utilizzare tariffari o imporre corrispettivi fissi
2. Identificare esattamente il soggetto terzo e la tipologia di attività che verrà svolta
3. Far sottoscrivere un regolamento per il corretto utilizzo degli ambienti

# La concessione di uso prolungato

## Costituzione di diritti reali

Uso, usufrutto,  
superficie, abitazione

È necessario l'atto  
pubblico

L'atto va registrato,  
trascritto e volturato

È necessario il nulla osta

## Costituzione di diritti personali

Locazione (onerosa),  
comodato (gratuito) o  
altro contratto atipico

È sufficiente la scrittura  
privata

L'atto va registrato

È necessario il nulla osta

# Costituzione di diritti reali di godimento: quando?

- A) La parrocchia non ha più alcun interesse ad utilizzare l'immobile
- B) Si prevede che l'immobile sia utilizzato secondo finalità affini a quelle della parrocchia
- C) Il soggetto terzo dà tutte le garanzie per l'uso corretto dell'immobile

# Costituzione di diritti personali di godimento: il comodato

- Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (artt. 1803 ss. Codice Civile)
- E' essenzialmente gratuito, ma ammette rimborso spese documentate e manutenzione ordinaria a carico del comodatario
- Non sono richieste formalità particolari
- Può essere con termine di durata oppure precario
- Può essere ad uso abitativo oppure ad uso diverso (valutare con attenzione l'attività che verrà svolta dal comodatario e acquisire copia statuto).

# Costituzione di diritti personali di godimento: la locazione

- La locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (artt. 1571 ss. Codice Civile)
- Locatore deve: a) consegnare la cosa al conduttore in buono stato di manutenzione; b) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto; c) garantirne il pacifico godimento durante la locazione
- Conduttore deve: a) utilizzare l'immobile in conformità al contratto; b) custodire l'immobile (responsabilità per danni); c) pagare il corrispettivo (oltre spese e manutenzione ordinaria)

# **La contabilità parrocchiale**

## **Le entrate e la cassa parrocchiale**

**«Anche se è un altro a svolgere qualche incarico parrocchiale, le offerte ricevute dai fedeli in tale occasione siano versate nel fondo parrocchiale, a meno che, quando si tratta di offerte volontarie, non consti l'intenzione contraria dell'offerente.»  
(can. 531)**

Eccezione = offerta per la S. Messa, che spetta al sacerdote celebrante



## **Le entrate e la cassa parrocchiale**

**«All'unica cassa parrocchiale è necessario che confluiscano anche tutti i proventi destinati alla parrocchia, compresi quelli patrimoniali, ove esistenti, e quelli frutto di specifiche attività. Queste ultime possono mantenere una distinta contabilità, pur restando nell'ambito della gestione generale della parrocchia.» (IMA, n. 107)**

## Le entrate e la cassa parrocchiale

**«Qualsiasi somma di denaro di pertinenza della parrocchia depositata sotto qualunque forma in un istituto bancario o postale o investita (ad esempio, in titoli di Stato), deve essere intestata in maniera esclusiva alla parrocchia, secondo la corretta denominazione, con la firma di traenza attribuita al solo legale rappresentante» (IMA, n. 110)**

# **Gli strumenti della contabilità parrocchiale**

- 1. I registri obbligatori**
- 2. L'inventario dei beni**
- 3. Il rendiconto amministrativo**

# 1. I registri obbligatori

**A) Registro delle SS. Messe**

**B) Registro dei legati**

**C) I libri delle entrate e delle uscite**

# Le entrate

1. Offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità
2. Offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali
3. Offerte finalizzate in giornate prescritte
4. Offerte, rendite di culto e legati per la celebrazione e applicazione di SS. Messe

## Le entrate

5. Offerte occasionali per le necessità della Chiesa o per finalità specifiche
6. Donazioni, eredità e legati
7. Offerte deducibili
8. Redditi fondiari, di capitale e diversi
9. Corrispettivi di attività commerciali e sponsorizzazioni

## Le entrate

10. Contributi da enti per attività istituzionali
11. Contributi da enti per attività commerciali
12. Rimborsi spese

## Le uscite

1. Remunerazione dei sacerdoti
2. Manutenzione degli immobili
3. Assicurazione: per incendio e per responsabilità civile



# Le uscite

1. Uscite per attività istituzionali
2. Contributi alla diocesi
3. Offerte destinate ad altre finalità
4. Spese relative a eventuali attività commerciali

## 2. L'inventario dei beni

«Nell'archivio della parrocchia deve anche essere custodito l'inventario dei beni compilato all'inizio dell'incarico del parroco, secondo quanto dispone il can. 1283, 2°: *«Sia accuratamente redatto un dettagliato inventario ... dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardante i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione»*. (IMA, n. 113)

## 2. L'inventario dei beni

«Il parroco e il CPAE devono conoscere con precisione lo stato giuridico degli immobili di proprietà della parrocchia, avendo a disposizione per ciascuno di essi l'esatta e aggiornata **identificazione catastale** ...; la **provenienza**, attestata da copia autentica dei relativi atti pubblici, se esistenti ...; la **destinazione** ...; l'effettiva **utilizzazione**, con gli eventuali contratti di cessione a terzi; una **scheda sullo stato di conservazione**». (IMA, n. 113)

### 3. Il rendiconto

«La parrocchia, come ogni persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo diocesano, è tenuta a presentare ogni anno il rendiconto amministrativo all'ordinario del luogo ... . È conveniente che ogni diocesi faciliti l'adempimento di quest'obbligo predisponendo uno schema di rendiconto, da utilizzarsi in tutte le parrocchie.» (IMA, n. 114)

### **3. Il rendiconto**

**«La redazione accurata e fedele del rendiconto annuale è la prova più evidente di un'amministrazione parrocchiale corretta e ordinata.» (IMA, n. 114)**

## **E ai fedeli?**

**«Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa ...» (can. 1287, §2)**

**Grazie per l'attenzione!**